

Condizioni per il trattamento dei dati su commissione

I. Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano a tutti i *trattamenti dei dati su commissione* (secondo l'art. 9 della legge sulla protezione dei dati [LPD] o l'art. 28 del regolamento generale dell'UE sulla protezione dei dati [GDPR UE]), fatti salvi accordi diversi pattuiti per iscritto. In questo contesto l'IPI («mandante») affida a un partner contrattuale («mandatario»), nel quadro di un contratto, dati personali e/o dati segreti («dati rilevanti») ai fini del trattamento su sua commissione. Sono equiparati al mandatario i suoi collaboratori, il personale ausiliario e/o i sub-responsabili del trattamento. Questi ultimi possono essere coinvolti soltanto previo consenso scritto del mandante.

Le presenti disposizioni integrano gli obblighi contrattuali delle parti e si applicano a tutte le attività relative al contratto, in cui il mandatario raccoglie, tratta o usa dati rilevanti del mandante. Il tipo di dati e le categorie di persone interessate si evincono (esplicitamente o implicitamente) dal contratto. I trattamenti su commissione avvengono esclusivamente per le finalità indicate nel contratto.

III. Obblighi del mandatario

Il mandatario non può trattare i dati rilevanti oltre la misura in cui lo potrebbe fare il mandatario stesso; in particolare non li può usare per interessi propri o di terzi.

Il mandatario tratta i dati rilevanti esclusivamente per adempiere il contratto e secondo le prescrizioni del mandante. Adotta le misure tecniche e organizzative (MTO) necessarie e appropriate per proteggere i dati e garantirne un'adeguata sicurezza. Su richiesta, trasmette al mandante una descrizione delle MTO implementate.

Il mandatario verifica regolarmente i suoi processi interni e le MTO e li aggiorna per adeguarli allo stato attuale della tecnica, rispettando sempre le prescrizioni della protezione dei dati. Il livello di protezione non può scendere al di sotto della soglia concordata.

Il mandatario garantisce la riservatezza nel trattamento dei dati rilevanti. L'obbligo di riservatezza e di mantenere il segreto permane anche a seguito della cessazione del contratto.

Il mandatario si impegna a tenere un registro delle attività di trattamento dei dati rilevanti ai sensi dell'articolo 12 capoverso 1 LPD o dell'articolo 30 paragrafo 2 GDPR UE.

Il mandatario impone tutti gli obblighi derivanti dal trattamento dei dati su commissione ai collaboratori, al personale ausiliario e/o ai sub-responsabili del trattamento coinvolti a tal fine.

Il mandatario informa tempestivamente il mandante, per iscritto (è sufficiente un'e-mail) e in modo adeguato, qualora venga a conoscenza di eventuali violazioni dei requisiti di protezione dei dati rilevanti (data breach). Le parti adotteranno congiuntamente e tempestivamente le misure necessarie per ripristinare la protezione dei dati.

Il mandatario si impegna a sostenere il mandante nell'adempimento dei diritti fatti valere dalle persone interessate ai sensi del capitolo 4 LPD o del capo III del GDPR UE.

Il mandatario informa tempestivamente il mandante in merito ad azioni di controllo e richieste di persone interessate in relazione al trattamento dei dati su commissione. Se il mandante riceve a sua volta una richiesta in relazione al trattamento dei dati su commissione, il mandatario lo sostiene per quanto possibile e mette tempestivamente a sua disposizione tutte le informazioni rilevanti.

Il mandatario riconosce al mandante il diritto di verificare se la protezione dei dati è rispettata. Il mandatario si impegna a fornire al mandante tutte le informazioni necessarie a tal fine (p. es. mediante consultazione del registro delle attività di trattamento).

IV. Ruolo del mandante

Il mandante è responsabile della liceità del trattamento dei dati in quanto tale. Nel suo ambito di responsabilità, egli adotta autonomamente MTO adeguate a proteggere i dati rilevanti.

Per le questioni relative alla protezione dei dati, la persona di contatto presso il mandante è il consulente per la protezione dei dati (secondo la dichiarazione di protezione dei dati su www.ige.ch): Servizio giuridico Diritto generale, design e attuazione del diritto, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Berna, e-mail: R+I_Allgemeines_Recht@ipi.ch

V. Comunicazione all'estero

Il trattamento dei dati rilevanti da parte del mandatario ha luogo esclusivamente in Svizzera.

Ogni comunicazione di dati rilevanti all'estero o a un'organizzazione internazionale da parte del mandatario necessita di una direttiva documentata del mandante ed è consentita solo se è rispettato l'articolo 16 e seguenti LDP o l'articolo 44 e seguenti GDPR UE.

VI. Restituzione di supporti di dati e cancellazione dei dati

Non saranno creati copie o duplicati dei dati rilevanti all'insaputa del mandante (fatta eccezione per i backup necessari per il trattamento conforme dei dati). Al termine del contratto o prima su richiesta del mandante, il mandatario deve restituirgli tutta la documentazione giunta in suo possesso nonché le collezioni di dati e i dati rilevanti relativi al contratto e al presente accordo conformemente alle disposizioni contrattuali. In alternativa deve distruggerli o cancellarli, previo consenso del mandante, conformemente al diritto in materia di protezione dei dati, sempreché non sussista un obbligo legale di salvare i dati. Per la cancellazione dei dati rilevanti, il mandatario usa procedimenti comunemente impiegati in ambito IT. Il verbale o la conferma della cancellazione o della distruzione va consegnato al mandante.

VII. Foro giuridico e diritto applicabile

Tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale sono di competenza esclusiva dei tribunali di Berna, sede dell'IPI.

Si applica esclusivamente il diritto svizzero.

Stato: novembre 2023